
Società in accomandita semplice: l'azione di responsabilità degli accomandatari

di [Roberto Mazzanti](#)

Publicato il 3 Dicembre 2007

Andiamo ad indagare sulla responsabilità dei soci accomandatari e sulle azioni a disposizione dei soci che si ritengono personalmente danneggiati da atti di cattiva gestione.

Società in Accomandita Semplice: l'azione di responsabilità verso gli accomandatari

PREMESSA	L'approfondimento è composto da una premessa generale sull'amministrazione nella s.a.s. e sulle varie ipotesi di responsabilità degli accomandatari ¹ , nei confronti degli accomandanti ² .
-----------------	--

**? Società
in accomandita
semplice:
l'amministrazione
in generale**

Va ricordato preliminarmente che la s.a.s. si compone di **soci accomandanti** e **soci accomandatari**, e che solo ai secondi può essere affidata l'amministrazione e la rappresentanza sociale.

Ecco che allora per l'amministrazione va studiata un'impostazione particolare, che determini un giusto contrappeso nella persona del socio accomandante e che potrebbe essere scelta tra le seguenti:

1. **amministratore unico**
2. amministrazione congiunta, ma a maggioranza computata secondo la quota di partecipazione al capitale (il che presupporrebbe che i soci siano d'accordo nel ripartirsi gli utili in un modo ed il capitale in un altro)
3. amministrazione disgiunta, con decisione sull'eventuale opposizione di un amministratore rimessa costantemente all'accomandante

**L'amministratore
unico**

Se nella s.a.s. esiste **un solo socio accomandatario ed uno o più accomandanti**, questo è il sistema ordinariamente utilizzato; quando invece abbiamo una **pluralità di accomandatari**, per aversi questo sistema, occorre che gli altri abbiano rinunciato ad avere poteri di gestione, per lasciarli ad uno solo tra essi.

Ipotesi piuttosto remota, visto che l'accomandatario risponde personalmente, solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, che sarebbero perciò il risultato di una gestione altrui....Comunque in teoria è possibile.

In ogni caso, l'accomandatario amministratore unico ha un maggior potere rispetto agli altri eventuali accomandatari, ma anche un maggior carico di responsabilità e di oneri, intesi come adempimenti che è obbligatorio gestire.

Oltre alla responsabilità in quanto socio accomandatario e quindi per le obbligazioni sociali, l'amministratore risponde personalmente di errori compiuti nella gestione della società, risponde di fronte ai terzi in determinate ipotesi di mala gestione, risponde all'Erario se non paga le imposte iscritte in bilancio, risponde di fronte al Giudice quando la società fallisce ed egli è incappato in atti imprudenti o nelle altre ipotesi d'irregolarità previste dalla legge fallimentare.

In cambio dovrebbe avere, abbiamo detto, un maggior potere; ma anche qui dobbiamo analizzare bene le cose.

La s.a.s. non è una s.r.l. o una s.p.a., in cui a volte l'amministratore risponde solo un giorno in assemblea per l'approvazione o meno del suo bilancio, senza lavorare "gomito a gomito" con i suoi soci.

Qui siamo in una società di persone, in cui **anche gli altri soci accomandatari e perfino gli accomandanti, seppure non amministratori, possono esercitare un controllo molto pressante, sia di diritto ma, soprattutto "di fatto"**.

Ogni socio non amministratore, accomandante incluso, può ispezionare i libri contabili, chiedere precise informazioni sugli affari in corso,

**L'amministrazione
congiunta**

Quando non si ricorre all'amministratore unico, bisogna scegliere tra due sistemi di amministrazione "collettiva": il modello di amministrazione congiunta e quello dell'amministrazione disgiunta.

Nel primo tipo di modello amministrativo tutti gli amministratori devono essere d'accordo per compiere una certa operazione perché la stessa si perfezioni con le loro firme.

A meno che lo statuto non preveda che sia la maggioranza di essi a decidere sull'operazione.

Maggioranza preferibilmente³ determinata sulla base della partecipazione agli utili; va tenuto inoltre conto che in una decisione di questo genere non può essere chiamato ad esprimersi il socio accomandante⁴ (che invece può aver voce in capitolo nell'amministrazione disgiunta; altro motivo per cui sarebbe preferibile il modello di amministrazione disgiunta o disgiuntiva).

Attenzione, la maggioranza è competente solo per il consenso sull'operazione, ossia per la decisione di fare o non fare, ma la firma affinché essa si perfezioni dev'essere di tutti gli amministratori, perché la rappresentanza sociale resta dell'unanimità degli stessi.

Nel caso in cui vi siano amministratori dissenzienti, sia nella congiunta all'unanimità che in quella a maggioranza, il rimedio per gli altri è quello di provocare l'esclusione dell'amministratore dissenziente da parte dei soci (se si dimostra che il suo rifiuto è dannoso) o ricorrere all'autorità giudiziaria, dato che comunque l'operazione non si potrà portare a termine.

**L'amministrazione
disgiunta**

Nel caso si opti per una s.a.s. con tutti gli accomandatari amministratori in forma disgiunta, occorre prevedere il caso della decisione sull'opposizione di cui abbiamo detto.

Ed occorre a mio avviso evitare situazioni di stallo prevedendo sempre una maggioranza in qualsiasi caso; possibilmente in modo tale che sia l'accomandante l'ago della bilancia.

Ad esempio, se abbiamo una s.a.s. con 4 soci di cui 2 accomandanti e 2 accomandatari, occorre avere l'accortezza di non attribuire ad ogni socio una quota uguale, altrimenti bisogna costruire una clausola ad hoc per il caso dell'opposizione, magari prevedendo che i soci accomandanti abbiano il potere di esprimere un voto di peso diverso.

Esempio di clausola:**DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE EX ART.2257**

“In caso di opposizione sull'atto che un amministratore intenda compiere, la maggioranza di cui all'art.2257 c.c., calcolata in base alla partecipazione agli utili, viene calcolata in prima battuta attribuendo esclusivamente ai soci accomandanti il diritto di voto.

In caso di pareggio tra voto favorevole e sfavorevole, tra gli accomandanti, si conviene che la decisione venga rimessa alla totalità dei soci, che decide con la stessa maggioranza di cui al comma precedente.

Se anche in questo caso si raggiungesse un pareggio tra voto favorevole e sfavorevole, si conviene che ai fini del conteggio dei voti, quello del socio accomandatario XX valga un punto più di ogni altro, essendo quello più anziano. ”

**La responsabilità
degli accomandatari
/ amministratori ed i
rimedi a favore degli
accomandanti**

Nella società in accomandita semplice –in virtù del rinvio alla società semplice- la norma che si occupa di questo aspetto è l'art.2260, il quale prima di tutto inquadra diritti ed obblighi degli amministratori nello schema del mandato (art.1703 e seguenti c.c.); secondariamente, al secondo comma, ne afferma la solidale responsabilità verso la società, per l'osservanza degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale.

Ovviamente esonerando chi sia esente da colpa.

Nulla è previsto per quanto riguarda eventuali azioni spettanti ai creditori sociali, ai terzi ed ai singoli soci.

Tuttavia, a questo proposito *la giurisprudenza ha ritenuto applicabili in via analogica alle società di persone le norme previste per le società per azioni* ed ha stabilito che:

1. **responsabilità verso il singolo socio**= i singoli soci (quindi anche gli accomandanti) possono agire contro gli amministratori per richiedere il *risarcimento dei danni causati al loro patrimonio da atti dolosi o colposi* compiuti dagli amministratori; si ritiene che l'azione possa essere esperita *solo quando i danni sono stati causati in via diretta ed immediata* dagli atti in questione.

Per atti dolosi s'intendono quelli *volutamente compiuti* essendo consapevoli di trasgredire ad obblighi precisi di legge o derivanti dal contratto sociale; per atti colposi, s'intendono quelli *compiuti senza dolo ma in modo imprudente*, avventato e comunque al di fuori delle regole del comune buon senso, della c.d. diligenza del mandatario. E' colposo –ad esempio- l'atteggiamento di chi pur non volendo compiere un illecito fiscale, non controlla l'operato del proprio professionista pur sapendo che non è iscritto ad alcun ordine professionale e pur avendo già ricevuto notifiche di iscrizioni a ruolo per ritardi ed omissioni di questo.

A dire il vero, si è anche sostenuto che questo tipo di atteggiamento non solo sia colposo ma scivoli nel dolo eventuale, ossia nella situazione di chi potrebbe rappresentarsi la possibilità che il proprio professionista compia degli illeciti

Segnalazioni	Nessuna.
Fonti	Il sottoscritto ed il Codice Civile.
Conclusioni	Come da Indagine.

NOTE

¹ Accomandatario è colui che è “mandatario”, ossia ha ricevuto “il mandato” a gestire la società anche per conto altrui. Utilizzo il termine “anche” perché l’accomandatario agisce anche –ovviamente– nel proprio interesse, visto che il contratto di società ha pur sempre come scopo la realizzazione di utili.

² Accomandante è colui che è “mandante”, e quindi conferisce il mandato all’accomandatario ad agire anche per suo conto.

³ La logica del sistema imporrebbe la maggioranza calcolata in questi termini; tuttavia in caso di diversa previsione statutaria non si prevede alcuna sanzione di nullità o annullabilità.

⁴ L’art.2258 applicabile di rimando anche alla s.a.s., al 2° comma non consente che la decisione sia allargata anche a soci non amministratori. **Notevole differenza** rispetto al regime dell’amministrazione disgiuntiva di cui all’art.2257 c.c..

Per approfondire:

[Il socio accomandatario di una SAS risponde sempre per i debiti fiscali della società, anche se cessata](#) (2016)

[La responsabilità tributaria del socio accomandatario in caso di estinzione della società](#) (2017)

[Il confine della responsabilità tributaria del socio accomandante](#) (2020)

[Soci S.A.S con responsabilità limitata: divieto di ingerenza e deroghe](#) (2023)

[La responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni tributarie \(2021\)](#)

a cura di Roberto Mazzanti

Dicembre 2007